



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA N° 01/2012

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Corigliano Calabro,

- VISTA:** l'Ordinanza n. 103/2010 in data 29.12.2010 di questa Capitaneria di porto , relativa agli ostacoli ed ai pericoli per la navigazione marittima;
- VISTA:** la licenza di Concessione demaniale marittima rilasciata alla Società Jonica pesca per il mantenimento di un impianto di allevamento tonni nello specchio acqueo antistante il comune di Corigliano Calabro;
- VISTO:** il rapporto di servizio datato 05.01.2012 redatto dal personale dipendente imbarcato sulla M/v CP 841, con cui si segnala la mancanza dalla posizione prescritta di quattro delle cinque boe di segnalamento dell'impianto di cui sopra;
- RITENUTO:** necessario salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare nel corso dei lavori che interesseranno lo specchio acqueo di cui al progetto in premessa;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che tre boe di segnalamento collocate ai vertici nonché la boa ubicata al centro dell'area all'interno della quale insiste l'impianto sopra richiamato risultano mancanti, nonché che le gabbie del medesimo impianto risultano essersi lievemente spostate al di fuori dell'area prescritta, in direzione sud.

ORDINA

- ART. 1** Dalla data odierna e fino al ripristino delle boe di segnalamento marittimo, nonché della posizione originaria delle gabbie, nell'area circolare di raggio 300mt. e centro nel punto di coordinate geografiche (Datum WGS 84): lat. 39°40.91'N, long. 016°32.21'E, sono vietati:
- la navigazione;
 - l'ancoraggio, la pesca, la sosta, il transito e l'ormeggio con qualsiasi unità navale;
 - ogni altra attività marittima.
- ART. 2** Tutte le unità navali in navigazione in prossimità della zona predetta sono tenute a rafforzare il servizio di vedetta e ad attuare ogni possibile precauzione al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti in mare.
- ART.3** I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili di qualsiasi danno che derivasse a persone o cose dalla inosservanza delle norme in essa contenute;
- ART.4** È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.
- ART.5** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034, rispettivamente nel termine di trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Corigliano Calabro, 05.01.2012

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio D'AMORE